

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

22.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 21 LUGLIO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACE BIAGIO**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli alunni delle Regie Scuole, derivanti dalle esercitazioni fatte in applicazione della Carta della Scuola. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1481)	224	Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso le Regie Università e i Regi Istituti universitari (1499)	230
BIFANI, <i>Relatore</i> - BRASS, FERA, FIORETTI ERMANNÒ, POMPEI, PRESIDENTE, DEL GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i> .		DE CARLI, <i>Relatore</i> - GHIGI, PENTIMALLI, FERA, GIOVANNINI, MANGINI, PRESIDENTE, CAMBI, FERRERI.	
Istituzione di Scuole, presso le Università e gli Istituti universitari, per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1515)	227	Istituzione della Fondazione della « Domus Galilæiana » in Pisa (1500)	233
PRESIDENTE - ANDREOLI, <i>Relatore</i> - MORETTI RICCARDO, DEL GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i> .		FERA, <i>Relatore</i> .	
Affidamento alla Gioventù Italiana del Littorio dell'assistenza, dell'educazione e dell'addestramento professionale degli orfani di guerra. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1482)	229	Dichiarazione del Sottosegretario di Stato:	
GATTO SALVATORE, <i>Relatore</i> .		DEL GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i>	229
Estensione dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria ai Direttori delle Regie Stazioni sperimentali agrarie (1483)	230		
MICHELI, <i>Relatore</i> .			

La riunione comincia alle 11.

(È presente il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale, Del Giudice).

PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione i camerati Nucci e Feliciani, ai quali rivolge un cordiale saluto.

Comunica pure che sono assenti perchè mobilitati i Consiglieri nazionali Di Stefano Berardino e Goffi e in congedo ordinario i Consiglieri Bonucci Arturo, Catto Francesco, Fantechi, Gaidoni, Mezzasoma, Nucci.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIOVANNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli alunni delle Regie Scuole, derivanti dalle esercitazioni fatte in applicazione della Carta della Scuola. (1481)**

BIFANI, *Relatore*, chiarisce che, dopo la introduzione dell'insegnamento obbligatorio del lavoro manuale nelle scuole di ogni ordine e grado, gli alunni che eventualmente subissero un infortunio non erano tutelati da alcuna provvidenza assicurativa, nè ad essi si potevano estendere le garanzie previste per i lavoratori. Molto opportunamente, quindi, il Governo ha voluto sanare questa situazione, istituendo a tal fine un fondo iniziale di 500 mila lire; fondo che, però, graverà poco sul bilancio dello Stato, perchè sarà tratto dai residui attivi dell'assicurazione infortuni per gli studenti di ingegneria e architettura.

È incontestabile che lo Stato, adottando queste provvidenze, pone in un piano di umanità non solo, ma anche di giustizia sociale, una funzione molto delicata. Si ha, tuttavia, l'impressione che le indennità previste per gli infortunati, specialmente quelle per la inabilità permanente assoluta (cinquantamila lire per gli alunni delle scuole dell'ordine universitario, delle accademie d'arte e dei corsi di magistero per il disegno e le arti applicate; quarantamila per gli alunni delle scuole dell'ordine superiore, degli istituti e magisteri femminili, dei licei artistici, e dei corsi superiori degli istituti d'arte; trentamila per gli alunni delle scuole dell'ordine medio, delle scuole d'arte, dei corsi inferiori degli istituti d'arte e delle scuole dell'ordine elementare, limitatamente agli alunni della scuola del lavoro e della scuola artigiana) non corrispondano alla gravità dell'infortunio e della menomazione subita. Può avvenire, ad esempio, che un alunno delle scuole dell'ordine medio o elementare perda la vista: una indennità di 30 mila lire, che — capitalizzate — darebbero un interesse molto modesto, non sarebbe adeguata alla gravissima sciagura, che renderà inabile al lavoro per tutta la vita l'infortunato.

Si augura, quindi, che le cifre siano aumentate.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approva l'articolo 1).

BRASS, all'articolo 2, si associa alla raccomandazione del Relatore perchè, quando le possibilità del bilancio lo consentiranno, sia

riveduta la cifra attribuita a titolo di indennità agli infortunati.

In realtà, mentre la legge per l'assicurazione obbligatoria degli operai mantiene a costoro la facoltà di ottenere un ulteriore e separato indennizzo, quando concorra un'ipotesi qualsiasi di colpa, l'articolo 2 della legge in discussione, per ragioni comprensibilissime, pone lo Stato completamente al riparo da qualsiasi maggior domanda, cosicchè l'infortunio accidentale viene, agli effetti dell'indennizzo, praticamente ad equipararsi ad un infortunio per colpa. La condizione dell'alunno assicurato è — dunque — meno favorevole di quella dell'operaio.

FERA, per ragioni morali e giuridiche, insieme, aderisce alle considerazioni del Relatore e del camerata Brass.

PRESIDENTE, con questa raccomandazione, pone in votazione l'articolo 2.

(È approvato — Si approvano pure gli articoli 3, 4 e 5).

ART. 6.

Per inabilità permanente parziale si intende la conseguenza di un infortunio, la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro in misura superiore al venti per cento.

In tal caso l'indennità, da corrisponderci agli infortunati ai sensi delle lettere a) b) e c) del precedente articolo, sono proporzionalmente ridotte in rapporto al grado della inabilità, da valutarsi con i criteri fissati nell'articolo 43 del Regolamento 25 gennaio 1937-XV, n. 200, per l'esecuzione del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e della tabella allegata al regolamento medesimo.

FIORETTI ERMANNÒ illustra un emendamento da lui proposto al comma 1°, perchè alle parole: « in misura superiore al venti per cento » siano sostituite le altre: « in misura superiore al dieci per cento ».

Osserva che il regolamento per l'esecuzione del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, relativo agli infortuni degli operai (Regio decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200) contempla il caso di lesioni che, per la loro gravità sotto l'aspetto sociale, sono valutate come inabilità permanenti di un grado che va dal 10 al 15 per cento. Così per la sordità completa di un orecchio il grado di inabilità permanente è considerato dell'11 per cento; e per la perdita del dito indice della mano destra è considerato del 15 per cento. Queste lesioni — secondo il testo ministeriale dell'articolo 6 — non sarebbero considerate, invece, nel caso

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

degli alunni infortunati, perchè l'articolo considera la diminuzione permanente dell'attitudine al lavoro a partire dal 20 per cento. Ora se si pensa che — per citare un esempio — è possibile che uno studente di medicina, durante le esercitazioni anatomiche, perda un dito o più della mano destra; che lo stesso incidente può verificarsi durante il lavoro manuale, si vede la necessità di correggere questa disposizione, che priverebbe di qualsiasi indennizzo un infortunio del genere.

È ben vero che alunni e operai non possono essere posti sullo stesso piano, ma poichè la legge in esame è una legge di carattere sociale, destinata contemporaneamente ad applicare la Carta della Scuola e a dare tranquillità d'animo a tutti gli studenti, specialmente a quelli universitari, propone che la misura del 20 per cento sia portata al livello previsto nel regolamento già citato per gli infortuni operai.

POMPEI desidera conoscere le ragioni che hanno determinato la gradazione di 50 mila, 40 mila e 30 mila lire nella determinazione delle indennità.

Di fronte al fatto infortunio la posizione degli alunni infortunati dovrebbe esser considerata alla stessa stregua; anzi la situazione di un ragazzo di 10-12 anni infortunato, che ha dinanzi a sé tutta una vita, durante la quale deve provvedere ai propri bisogni, è peggiore di quella di uno studente universitario. La disparità di trattamento non appare, dunque, giustificata.

PRESIDENTE comunica che il Ministero delle finanze non accetta l'emendamento del camerata Fioretti.

Secondo il pensiero del Ministero, la più alta percentuale stabilita dal provvedimento odierno trova giustificazione nelle differenti conseguenze che può avere lo stesso infortunio nei confronti dei lavoratori manuali, ai quali è applicabile il Regio decreto n. 1765 del 1935, e degli studenti. E cioè: mentre per i primi una diminuzione del 10 per cento della attitudine al lavoro può avere ripercussioni sensibili nei riguardi della capacità di guadagno, ciò non si verifica per gli studenti, per i quali tale diminuzione può considerarsi meno apprezzabile, attesa l'attività di carattere prevalentemente intellettuale che — di regola — essi dovranno esplicare. (*Segni di dissenso della Commissione*).

Osserva che la difficoltà, alla quale ci si trova di fronte, deriva probabilmente dal richiamo sostanziale alle disposizioni che regolano gli infortuni degli operai. Per suo conto, egli ha voluto esaminare il caso che appare

il più affine a quello odierno; il caso, cioè, che si è determinato quando, con il decreto 12 luglio 1923, n. 1491, fu codificata la nuova situazione delle pensioni di guerra. Anche allora, sostanzialmente, si trattava di infortuni derivanti da una causa assolutamente estranea — dal punto di vista morale — a quello che è il lavoro compiuto a scopo di guadagno; situazione affine a quella della scuola, che quindi giustifica — per la sua origine — un'altra valutazione. Nel compilare le tabelle per le pensioni di guerra, le Commissioni preparatorie del relativo disegno di legge tennero, bensì, presente la legge sugli infortuni del lavoro del 1904, che era fondamentale; però, nel testo legislativo e nella determinazione delle tabelle stesse, ogni equiparazione scomparve.

Ritiene che, se la determinazione delle tabelle per gli infortuni scolastici fosse stata fatta fuori di ogni riferimento esplicito a quelle stabilite per gli infortuni del lavoro, si sarebbe potuto — senza ricorrere al 20 o al 10 per cento — dare a tali infortuni, in rapporto alle diverse attività sociali degli studenti, una valutazione capace, da un lato, di appagare le richieste dei camerati della Commissione e, dall'altro, di rispettare le necessità del bilancio, delle quali bisogna pure rendersi conto. Occorre, del resto, non dimenticare che per il Ministero dell'educazione nazionale l'affermazione del principio infortunistico rappresenta già una grande vittoria. Un aspetto particolarmente pregevole di questa legge è quello di provvedere ad infortuni che potevano verificarsi anche prima della introduzione del lavoro nella Scuola, come ad esempio il caso cui ha alluso il camerata Fioretti, di uno studente di chirurgia il quale — menomato di un dito in un incidente di sala anatomica — non può fare il chirurgo; un tale incidente, che non rientra nelle disposizioni per gli infortuni sul lavoro, mentre prima non era indennizzabile, dopo la presente legge lo sarà.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, conferma questo rilievo e afferma che la legge odierna, associando il lavoro e le esercitazioni pratiche e abrogando il Regio decreto-legge istitutivo dell'assicurazione obbligatoria degli studenti di ingegneria e di architettura, non soltanto istituisce l'assicurazione contro gli infortuni durante il lavoro scolastico, ma copre gli infortuni di tutti gli studenti di ogni grado che svolgono esercitazioni pratiche: essa è, quindi, profondamente innovativa.

PRESIDENTE conclude affermando che la legge deve essere considerata come un primo esperimento in un campo assolutamente nuovo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

e che, sotto tale aspetto, ciò che di essa può apparire a un primo esame non soddisfacente (specie in relazione ai rilievi del Ministero delle finanze), può invece — con opportuna considerazione — essere valutato alquanto diversamente.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, non può accettare l'emendamento proposto dal camerata Fioretto, prima di tutto per motivi di carattere finanziario; in secondo luogo, perchè il provvedimento in esame deve essere considerato indipendentemente e su un piano completamente diverso da quello delle norme sugli infortuni degli operai (industriali ed agricoli), benchè a queste qualche volta esso si richiami.

È chiaro che gli infortuni degli alunni non sono veri e propri infortuni sul lavoro, sia perchè manca un contratto di lavoro, sia perchè manca una lucrosità del lavoro ed anche perchè manca un datore di lavoro. Manca, altresì, il premio; e, anzi, quando si è discusso questo lato del problema, si è dovuto invocare il principio della obbligatorietà del lavoro, per arrivare ad una soluzione finanziaria che non è menomamente gravosa nè per le famiglie, nè per l'amministrazione scolastica.

Quanto alla determinazione delle tabelle, l'osservazione del Presidente è molto acuta e opportuna: ogni difficoltà sarebbe, certo, eliminata se si consentisse una nuova valutazione degli infortuni, in modo che il 20 per cento di inabilità avesse un valore del tutto diverso da quello relativo del 10 per cento previsto nel decreto per gli infortuni sul lavoro. In tal modo, però, si aprirebbe la via a tutta una nuova giurisprudenza, a una nuova casistica clinico-chirurgica e medico-legale su questi infortuni, e si dovrebbe rinunciare all'aiuto offerto da una casistica e da una dottrina che risalgono almeno al 1898 e sono un utilissimo orientamento in questa materia.

Occorre pensare che, nel caso presente, si tratta anche di ragazzi delle prime classi, dei quali alcuni diventeranno operai e svolgeranno un lavoro manuale, altri professionisti e svolgeranno un'attività intellettuale; ma su tutte queste considerazioni domina un dato realistico, che è anche di buon augurio: in un anno e mezzo dalla istituzione del lavoro obbligatorio nelle scuole non si è verificato alcun infortunio. La stessa assicurazione contro gli infortuni degli studenti di ingegneria, che sono stati sempre tutelati perchè più esposti al rischio, è stata così attiva per lo Stato, che si è potuto ricorrere ai residui di essa per costituire il fondo iniziale del nuovo sistema di assicurazione.

Circa la organizzazione tecnica della legge, si può affermare che essa è la migliore delle leggi scolastiche esistenti, dato che — come è noto — una assicurazione contro gli infortuni esiste già per gli alunni delle scuole agrarie, stabilita nelle leggi del 1917 e del 1921 sulle assicurazioni contro gli infortuni in agricoltura; ed una assicurazione esiste pure contro gli infortuni degli alunni delle scuole industriali, non già per una controversa applicazione della legge sugli infortuni industriali, ma per una prassi costante degli istituti industriali, che hanno direttamente assicurato presso società private i loro allievi. Non si è voluto, quindi, limitare o escludere una responsabilità dello Stato, che finora potesse essere invocata in base al diritto comune e ai principi generali; ed infatti, nel caso già citato degli istituti industriali, non esisteva questa speciale forma di assicurazione, ma una assicurazione privata, che rappresentava un contratto sottratto ad ogni vigilanza.

Per quanto riguarda la misura delle indennità, sul quale argomento hanno formulato delle riserve il Relatore e il Consigliere Pompei, anche la loro entità è stata stabilita in relazione a criteri già esistenti, per esempio, nel Regio decreto-legge sugli infortuni degli studenti di ingegneria, che li considerava nel momento in cui la loro capacità si perfeziona e si individualizza e, quindi, più difficile è il passaggio ad un'altra attività professionale. La gradazione esiste in tutte le legislazioni infortunistiche del mondo, anche nei riguardi dei lavoratori. Così per gli apprendisti, che sono, in un certo senso, dei lavoratori concreti, cioè uomini che vogliono vivere nel mondo del lavoro, la riduzione della capacità lavorativa è soltanto per una finzione di legge calcolata in base alle paghe minime: essi, in altri termini, sono indennizzati non in base al loro salario, ma al salario della categoria, che sarà quindi quello dell'operaio di primo grado o comune o dell'operaio qualificato.

Se si adottasse il principio della valutazione unica, si capovolgerebbero tutti i criteri dell'infortunistica, tanto più che — come ha già accennato — nella scuola elementare si trova sia il ragazzo che la frequentare per esaurire l'obbligo scolastico e che sarà nella vita soltanto una piccola cellula dell'organismo sociale, sia il ragazzo che avrà una posizione più elevata.

Si deve, poi, considerare il fatto dell'età, e cioè che, sebbene i miracoli della rieducazione professionale si esercitino su soggetti di qualunque età, tale rieducazione è indubbia-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mente assai più facile, quanto più giovane è l'individuo da recuperare.

Per tutte queste ragioni, ripete che non può accettare l'emendamento del camerata Fioretti.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 6 nel testo ministeriale.

(È approvato — Si approvano pure gli articoli da 7 a 12).

ART. 13.

All'assicurazione regolata dalla presente legge sono applicabili le disposizioni degli articoli 2, 26 primo comma, 33, 45 e 71 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in quanto non siano contrastanti con le norme contenute nella presente legge.

PRESIDENTE comunica che il Consigliere Fioretti propone di aggiungere a questo articolo il seguente comma:

« È altresì applicabile l'articolo 32 del Regio decreto indicato nel 4° comma, intendendosi sostituito nel 2° comma, al medico designato dall'Associazione professionale, il medico di fiducia dell'infortunato ».

FIORETTI ERMANNÒ. L'articolo 32 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, di cui propone il richiamo, si riferisce all'obbligatorietà delle cure e prospetta l'ipotesi dell'infortunato che si rifiuti di sottoporvisi, col rischio di rendere più gravi le conseguenze dell'infortunio e più dispendiose le provvidenze dell'istituto assicuratore.

Il decreto del 1935 dispone che, in questo caso, si costituisca un collegio arbitrale composto di un medico designato dall'Istituto assicuratore, di un medico designato dall'Associazione professionale che rappresenta giuridicamente l'infortunato (nel caso dell'infortunio scolastico, poichè l'allievo non appartiene ad alcuna categoria di lavoratori, questo medico potrebbe essere il medico di famiglia) e di un terzo medico scelto da essi in una lista preparata dal Sindacato dei medici. Il collegio stabilisce se le cure debbano essere applicate o meno. Analogo collegio decide nei casi in cui l'Istituto assicuratore ritenga necessario un intervento operativo e l'infortunato si rifiuti di sottoporsi al rischio di un atto chirurgico.

Dato che agli infortuni degli alunni sono applicate alcune delle disposizioni del Regio decreto predetto, ritiene opportuno che insieme ad esse sia richiamato anche l'articolo 32.

PRESIDENTE informa che il Ministro delle finanze e quello delle corporazioni accettano l'emendamento.

Propone che, per ragioni di precisione tecnica legislativa, il comma aggiuntivo abbia la seguente formulazione:

« È altresì applicabile l'articolo 32 del Regio decreto indicato nel comma precedente, con la variante nel secondo comma che al medico designato dall'Associazione professionale è sostituito il medico di fiducia dell'infortunato ».

FIORETTI ERMANNÒ accetta la modificazione.

(L'articolo 13, così emendato, è approvato — Si approvano pure gli altri articoli).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Istituzione di Scuole, presso le Università e gli Istituti universitari, per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne. (1515)

PRESIDENTE annunzia che, dovendo il Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale allontanarsi per ragioni di ufficio, sarà discusso — prima degli altri — il disegno di legge che istituisce scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere, sul quale qualche camerata desidera chiedere chiarimenti.

ANDREOLI, *Relatore*, afferma che il disegno di legge ha un'importanza singolare e palese, non solo per i risultati che si propone di raggiungere e perchè offre mezzi idonei a raggiungere tali risultati, ma anche perchè elimina, nel campo dell'insegnamento universitario di cui si tratta, un dannoso equivoco.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge portano nell'insegnamento delle lingue straniere moderne una chiarificazione di fini e di caratteri che è indispensabile, e dà ordine a quell'insegnamento con una innovazione molto semplice, ma di una efficacia decisiva.

In parecchie Facoltà universitarie è prescritto dagli ordinamenti già in vigore l'insegnamento delle lingue moderne; ma si è osservato spesso che tali corsi erano scarsamente redditizi, o addirittura inefficaci, in quanto che raramente assicuravano una conoscenza sicura, per l'uso pratico, delle lingue medesime, L'equivoco era determinato dal fatto che si pretendeva da un insegnamento di carattere superiore un risultato che esso non poteva, non può e non deve dare. L'insegnamento universitario, infatti, ha e deve avere carattere

scientifico e, invece, nel caso specifico, si richiedeva da esso l'assolvimento di un compito duplice, scientifico e pratico: di qui il suo carattere ibrido e gli scarsi risultati così nell'un riguardo come anche talora nell'altro.

Con l'ordinamento proposto dal provvedimento in discussione si fa una distinzione, di fini e di organi, confermando alle cattedre universitarie di lingue e letterature straniere il carattere filologico, scientifico, di grado superiore, che esse debbono avere e, soprattutto, liberandole dal compito che non è loro proprio; e affidando il compito dell'insegnamento pratico a Scuole che non possono definirsi universitarie anche se poste accanto alle Università e da esse dipendenti (avranno titolari di grado VIII iniziale), l'indirizzo delle quali deve essere esclusivamente volto — come è detto nella relazione ministeriale — a « consentire agli studenti di apprendere le lingue straniere concepite come lingue viventi e di impadronirsene in modo da poterle correttamente e correntemente parlare, ai fini delle attività sociali e professionali cui ciascuno di essi è destinato ».

Non sfugge ad alcuno che l'odierno provvedimento si ispira alla concezione fascista della vita nazionale, alla necessità di una adeguata preparazione delle categorie dirigenti: gli uomini dell'Italia fascista devono, cioè, essere « attrezzati » effettivamente per allargare e dominare i rapporti col mondo; e la conoscenza pratica e l'uso delle lingue straniere è uno strumento potente per non essere in condizioni di minorità, per avere anzi possibilità di iniziativa in questa espansione, che l'Italia fascista persegue, delle sue attività e della sua influenza spirituale ed economica.

Indubbiamente, create le nuove Scuole, si dovrà evitare che le cattedre di lingue straniere di talune Facoltà, come quella di economia e commercio, che già avevano o avrebbero dovuto avere indirizzo prevalentemente pratico, vengano a costituire dei doppioni con esse; e anche si dovrà tener conto dell'esistenza di dette Scuole quando si definiranno i programmi di lingue straniere per i licei classici e scientifici in applicazione della Carta della Scuola.

Fin d'ora si può chiarire, però, che neppure gli istituti dell'ordine superiore (licei, istituti tecnici e magistrali) possono avere insegnamento di lingue di carattere veramente pratico: analogamente all'Università, anche questi istituti hanno un fine culturale, benchè di diverso grado.

Si potrebbe osservare che i due lettori assegnati, assieme col titolare, a ciascuna delle

Scuole, sono assolutamente insufficienti, se si pensa che queste saranno affollatissime (perchè, fra l'altro, affollatissime sono le Università) e date, soprattutto, le necessità di un insegnamento pratico, che esige, in particolare, esercitazioni. Ma in realtà il disegno di legge prevede che le Università stesse possano provvedere ad aumentare questo numero minimo con i propri mezzi, trattandosi di personale che non impone una spesa eccessiva.

E quanto alla spesa globale, che verrà a gravare sul bilancio dello Stato per tali Scuole, essendo previsto che di poco superi i 5 milioni e mezzo, essa è davvero molto modesta, rispetto ai risultati di grande e concreta portata che si possono attendere dalla innovazione.

Il disegno di legge merita, pertanto, la piena approvazione della Commissione.

MORETTI RIGCARDO rileva anch'egli la importanza del disegno di legge e ne dà viva lode al Ministero dell'educazione nazionale.

Ritiene opportuno che tra le Facoltà, presso le quali è obbligatorio l'apprendimento delle lingue straniere, sia inclusa quella di medicina e chirurgia, perchè tale conoscenza è assolutamente indispensabile per seguire i progressi degli studi medici nelle varie Nazioni.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, osserva che questa possibilità è implicita nelle disposizioni del disegno di legge, perchè le nuove Scuole hanno carattere unitario e valgono per tutte le Facoltà. Ad esse hanno l'obbligo di iscriversi coloro i quali frequentano corsi di linguistica; ma vi si possono iscrivere anche — a norma dell'articolo 1 — gli studenti che seguono corsi di laurea e di diploma, per i quali non sono previsti insegnamenti linguistici.

L'inclusione delle lingue straniere tra le materie obbligatorie per conseguire la laurea in medicina e chirurgia inciderebbe sull'ordinamento degli studi universitari; e la questione esula dalla materia in discussione.

Quanto al Regio Politecnico di Torino, al Regio Politecnico di Milano, al Regio Istituto universitario di architettura di Venezia, i quali conservano ancora — malgrado la riforma che ha assimilato tutti gli Istituti superiori a Facoltà universitarie — qualche aspetto di autonomia, essi sono stati menzionati nell'articolo 1, perchè senza questa menzione specifica si poteva pensare alla loro esclusione dal nuovo ordinamento. Essi, dunque, non hanno una propria Scuola, ma sono collegati i primi due con quelle create presso le rispettive Università, il terzo con la Scuola istituita presso

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

il Regio Istituto universitario di economia e commercio di Venezia.

L'istituzione di una Scuola presso questo Istituto è dovuta al fatto che esso è stato, per moltissimi anni, l'unico a creare professori di lingue e letterature straniere: si è voluto, così, mantenere la tradizione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

ANDREOLI, *Relatore*, per ragioni di forma, propone che al secondo comma dell'articolo 1, dove è detto: « A tali scuole dovranno prendere iscrizione », si dica: « dovranno iscriversi ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta la modificazione.

(L'articolo 1, così emendato, è approvato — Si approvano pure gli altri articoli).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Dichiarazione del Sottosegretario di Stato.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, dichiara che la distribuzione dei nuovi posti di professore di ruolo presso le Regie Università e i Regi Istituti universitari, istituiti col disegno di legge all'ordine del giorno, è stata fatta, più che in base a criteri di carattere generale, in base alle richieste presentate dalle singole Università.

(Dopo questa dichiarazione, il Sottosegretario di Stato lascia la sala della riunione).

Discussione del disegno di legge: Affidamento alla Gioventù Italiana del Littorio dell'assistenza, dell'educazione e dell'addestramento professionale degli orfani di guerra. (1482)

GATTO SALVATORE, *Relatore*, rileva che il disegno di legge, sottoposto all'esame ed all'approvazione della Commissione, provvede al riordinamento dell'Opera nazionale orfani di guerra, istituita con la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397.

L'attività svolta dall'Opera è stata notevole; tuttavia, essa ha dato anche luogo ad alcuni inconvenienti, soprattutto per quanto si riferiva alla preparazione e all'educazione dei giovani, che non era curata direttamente, ma affidata ad istituti e ricoveri burocratici o religiosi.

Con l'attuale provvedimento, dal piano strettamente assistenziale — come nota la relazione ministeriale — si passa al piano educativo e formativo; si esce dall'assistenza ge-

nerica, dall'aiuto economico alla famiglia, perchè il giovane possa continuare gli studi o prepararsi professionalmente, e si entra nel campo della preparazione e dell'educazione integrale.

Questa preparazione avrà carattere specifico e si svolgerà presso collegi, che il Comando generale della G. I. L. costituirà a tale scopo: iniziativa unica e senza precedenti, che consentirà l'educazione professionale, tecnica e premilitare di questa particolare categoria di giovani.

L'amministrazione dei collegi è affidata alla G. I. L., ma G. I. L. ed Opera nazionale mantengono la rispettiva personalità giuridica: il coordinamento previsto dalla legge per l'attuazione delle nuove disposizioni risolverà tutte le eventuali questioni di ordine pratico nel campo strettamente organizzativo e nel campo di gestione.

Per quanto si riferisce ai minori agli anni 6, l'assistenza è devoluta all'Opera nazionale maternità ed infanzia.

Il disegno di legge si inquadra nella serie di provvedimenti, che affidano al Partito Nazionale Fascista — e nella fattispecie, per esso, alla G. I. L. — l'educazione fisica, morale e politica di tutta la gioventù italiana ed ha la sua maggiore giustificazione nel fatto che si riferisce a una speciale categoria di giovani, che non saranno più dei marginali dell'assistenza, ma — nel seno della Gioventù Italiana del Littorio — saranno ai primi posti, come simboli nobilissimi di abnegazione e di sacrificio.

G. I. L. ed Opera nazionale maternità ed infanzia danno alto e pieno affidamento che questi giovani saranno educati moralmente, politicamente e spiritualmente secondo i dettami della Rivoluzione delle Camicie Nere.

La Commissione non può non dare il suo consenso al disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approvano gli articoli 1, 2 e 3).

GATTO SALVATORE, *Relatore*, propone che all'articolo 4, alle parole: « Con Regio decreto, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, saranno emanate », siano aggiunte le altre: « ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ».

(L'articolo è approvato con questa aggiunta).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Estensione dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria ai Direttori delle Regie Stazioni sperimentali agrarie. (1483)**

MICHELI, *Relatore*, ricorda che, a norma dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, un professore universitario di ruolo che, in seguito a concorso, passa ad altra cattedra, conserva l'anzianità ed il grado che aveva raggiunto al momento della nomina. L'odierno disegno di legge estende questa disposizione ai direttori delle Regie Stazioni sperimentali agrarie.

È da tener presente che la legge 25 novembre 1929-VIII, n. 2226, aveva equiparato le Regie Stazioni sperimentali agrarie agli Istituti scientifici ed universitari; e che già il Regio decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2492, aveva ammesso il trasferimento dei direttori delle suddette Stazioni ai Regi Istituti universitari agrari e viceversa. Data questa parità di grado degli Istituti e dato pure che, sia per la nomina in seguito a concorso, sia per la promozione dei direttori delle Stazioni sperimentali agrarie, sono applicabili le norme in vigore per i professori universitari, appariva naturale che ad essi fosse applicabile anche l'articolo 79 del menzionato testo unico.

Avendo, però, la Corte dei Conti mosso alcune obiezioni sulla applicabilità di tale disposizione nel caso specifico di un direttore passato a una cattedra universitaria, il Ministero dell'educazione nazionale ha promosso l'odierno provvedimento, che mira ad eliminare ogni contrasto di interpretazione e che, essendo in logica correlazione con le altre disposizioni in materia, merita piena approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso le Regie Università e i Regi Istituti universitari. (1499)

DE CARLI, *Relatore*, afferma che il disegno di legge — il quale segue l'analogo provvedimento, attuato con la legge 21 agosto 1940-XVIII, n. 1254 — può essere ed è considerato come un secondo passo verso l'adeguamento del numero dei posti di ruolo delle Uni-

versità alle necessità didattiche e scientifiche delle Università stesse; e rivolge un vivo ringraziamento al Governo ed al Ministro Bottai, in particolare, per questo assiduo e positivo interessamento alle condizioni didattiche degli Istituti universitari, interessamento che consentirà, certamente, di raggiungere la sistemazione definitiva ed organica degli insegnamenti fondamentali delle singole Facoltà.

Il provvedimento è dettato da necessità di ordine del tutto generale, ma non deve — tuttavia — perdere di vista le necessità di ordine contingente. Le esigenze di carattere generale impongono che ciascuna Facoltà abbia un'ossatura organica anche nelle piccole Università, che debbono avere un numero di posti di ruolo sufficiente a garantirne l'organicità di funzionamento; ed il disegno di legge risponde a queste necessità, così per le grandi che per le piccole Università. Ma ci sono — come ha detto — le esigenze di carattere contingente. Nelle grandi Università, come quelle di Milano, Roma, Napoli, Bologna, ecc., alcuni corsi di materie fondamentali oggi dovrebbero essere frequentati (e la cosa sarebbe già materialmente impossibile) da una popolazione studentesca che va da 300 fino a 1200 allievi, come nella Facoltà di magistero della Regia Università di Roma; ed è evidente la impossibilità, per i professori, di svolgere un efficace insegnamento, quando alle lezioni si presentino mille studenti.

Bisognerà, dunque, a un determinato momento — e questa è una delle sue raccomandazioni — affrontare il problema di scindere, di duplicare le cattedre, nel senso che si deve ammettere la possibilità di coesistenza e di collaborazione didattico-scientifica di due professori, per esempio di chimica, nella stessa Università, superando la suscettibilità personale dei diversi docenti.

A questo proposito osserva che l'odierno provvedimento assegna nuovi posti a Facoltà di Università minori, che non hanno mai avuto tutti i posti di ruolo occupati. Così alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari, dove solo 5 degli 8 posti di ruolo sono occupati, ne è stato assegnato un altro; uno anche alla Facoltà di magistero di Cagliari, dove su 4 posti ne è occupato uno solo; uno alla Facoltà di medicina veterinaria di Messina, dove su 4 posti di ruolo ne sono coperti tre; uno alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di Modena, che ha 6 posti di ruolo e 5 coperti; uno alla Facoltà di medicina di Sassari, che rappresenta un caso tipico e che ha 10 posti di ruolo, di cui attualmente 7 coperti e 3 vacanti; e il nuovo posto dovrebbe

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

essere destinato alla clinica di malattie infettive.

Richiama l'attenzione del Ministro della educazione nazionale sull'opportunità di non frazionare e sminuzzare troppo le materie, e gli rivolge anche per questo aspetto del problema universitario una viva raccomandazione, formulando l'augurio che i successivi provvedimenti, destinati a integrare e a completare quello odierno, corrispondano sempre più puntualmente ai desiderata e alle necessità delle Università italiane.

Premesse queste considerazioni, propone l'approvazione del disegno di legge.

GHIGI in previsione di analoghi provvedimenti per gli anni venturi, crede utile confermare la necessità di adeguare i posti di ruolo delle varie Facoltà, perchè non si comprende quale proficua attività didattica possano svolgere quelle Facoltà che abbiano, ad esempio, come talune di veterinaria, una ventina di materie di insegnamento e due o tre soli posti di ruolo.

Indubbiamente è utile aumentare i posti di ruolo dovunque essi sono sproporzionati al numero delle materie fondamentali e a quello degli studenti, ma fino ad un certo limite. Così pure, può essere utile — come dice il camerata De Carli — sdoppiare, in certe Università, determinati insegnamenti aumentando in maniera congrua i posti di ruolo. Bisogna peraltro considerare il problema anche sotto un altro aspetto non meno essenziale.

In linea di massima si può affermare che in Italia esistono troppi professori universitari e una eccessiva tendenza a crearne di nuovi, mentre — d'altro lato — v'è una insufficienza assoluta — inimmaginabile per chi non vive la vita universitaria — di aiuti, di assistenti, di collaboratori in genere.

Occorre affrontare risolutamente questo aspetto del problema e risolverlo in modo che aiuti ed assistenti possano avere maggiori possibilità di carriera; occorre accrescere e potenziare il numero dei collaboratori, e non sarà grave danno se i professori di ruolo saranno meno numerosi. Bisogna soprattutto evitare di frazionare le discipline in troppi corsi per creare nuovi posti di ruolo: tali insegnamenti parziali potrebbero, invece, essere più utilmente affidati a bravi aiuti ed assistenti o professori aggiunti sotto la direzione di un solo professore di ruolo di grado superiore.

PENTIMALLI ricorda che, come relatore del precedente disegno di legge, il quale ha aumentato di 38 i posti di ruolo nelle Università, ha già espresso il suo plauso alla iniziativa del Ministero di adeguare alle necessità

dell'insegnamento il numero dei professori ordinari di ruolo. In quella occasione, anzi, pose in rilievo l'alto significato politico del provvedimento, adottato in un'ora in cui tutte le risorse dello Stato dovrebbero essere rivolte a vincere la dura lotta che l'Italia sostiene.

Si compiace di vedere accolta la sua proposta di assegnare un posto di ruolo all'insegnamento di anatomia patologica nella Università di Bari; ed esprime anche la sua soddisfazione per la istituzione di tre posti di ruolo per la chimica biologica, ciò che dà la possibilità di aprire il primo concorso nazionale di tale fondamentale disciplina. Desidera, tuttavia, esporre alcune considerazioni su una questione essenziale per l'avvenire delle Università.

La stessa relazione ministeriale al disegno di legge accenna alla necessità di dotare le nuove cattedre dei mezzi di studio e di ricerca indispensabili al loro funzionamento. Questa necessità è tanto più inderogabile quando si tratti di scienze sperimentali e biologiche, che richiedono laboratori attrezzatissimi, assistenti, tecnici, collaboratori diversi. Creare, in questo campo, nuove cattedre, senza fornirle dei mezzi necessari, significa fare opera vana per il progresso della scienza e inefficace, forse anzi dannosa, per le stesse esigenze dell'insegnamento.

Il problema universitario non è problema di numero, ma principalmente di qualità di insegnanti, i quali devono esser messi in grado di assolvere la loro missione nel campo scientifico e nell'insegnamento. E poichè, secondo i vari ordinamenti che si sono succeduti, e anche secondo la Dichiarazione XIX della Carta della Scuola, il compito principale assegnato alle Università è di promuovere il progresso della scienza, e tale progresso non può essere conseguito senza la ricerca scientifica, occorre dare a coloro i quali si occupano di questa ricerca tutti i mezzi necessari — tecnici, finanziari, ausiliari —, tra cui è in primissima linea il personale tecnico. Il progresso della scienza, infatti, oggi non è più l'opera di un isolato studioso, ma la risultante degli sforzi di un gruppo di persone, consumate dalla febbre della ricerca in un determinato campo di lavoro.

Ciò premesso, mentre conferma il suo consenso alla iniziativa del Ministero e a questo secondo passo verso l'adeguamento dei posti di ruolo delle Università alle esigenze didattiche, rimane, d'altra parte, perplessa se si dovesse, con un terzo passo, e poi con un quarto, procedere all'istituzione di altri 200 nuovi posti, quanti sono quelli

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

richiesti dalle varie Facoltà. Esprime il dubbio che tutte le richieste delle Facoltà siano egualmente giustificate e che talora esse trovino origine in un interesse particolare per l'una o per l'altra disciplina e nella presunzione che il prestigio di una Facoltà si affermi pel numero dei suoi costituenti, mentre — in realtà — esso dipende dalla loro qualità.

Ripete che se si vuol mettere sullo stesso piano i due compiti essenziali dell'Università: promuovere il progresso scientifico e provvedere alle esigenze didattiche dell'insegnamento professionale, bisogna, provvedere contemporaneamente, di pari passo, all'adeguamento dei posti di ruolo e alla corrispondente dotazione tecnica e finanziaria delle nuove cattedre. Si attende quindi, di veder presentato un progetto di legge che migliori in qualche modo le condizioni per la ricerca scientifica negli istituti universitari e che il problema, il quale — secondo la relazione ministeriale — è attualmente all'esame dei competenti organi tecnici, sia studiato con visione realistica e organica. Esprime, comunque, il desiderio che le conclusioni di questo esame siano portate tempestivamente a conoscenza della Commissione, affinché essa possa avere dati positivi e precisi quando sarà chiamata a collaborare alla risoluzione del problema stesso.

FERA ritiene di interpretare il pensiero della Commissione pregando il Presidente di riassumere in un voto le opinioni espresse dai camerati durante la discussione.

GIOVANNINI si associa alle osservazioni del camerata Pentimalli e afferma che, oltre alla necessità di assicurare i mezzi per la ricerca scientifica, vi è quella di garantire almeno una carriera minima ai collaboratori dei professori di ruolo. Osserva che attualmente la carriera di un assistente — se egli non riesce a conseguire una cattedra — comincia col grado XI e si arresta al X, mentre quella dei professori di scuole medie, che si inizia con lo stesso titolo di studio, arriva sino al VI.

MANCINI fa notare che gli insegnanti delle scuole medie non hanno una « carriera », ma possono raggiungere i vari gradi attraverso i concorsi.

GIOVANNINI ritiene che, anche ai fini del potenziamento delle cattedre, sarebbe opportuno esaminare la possibilità di unificare il ruolo degli assistenti universitari con quello dei professori delle scuole medie, in modo da assicurar loro una carriera decorosa, nel caso non infrequente che non pervengano alla cattedra come ordinari.

PRESIDENTE interpreta il pensiero del camerata Giovannini nel senso che — secondo il suo parere — prima di provvedere alla creazione di nuove cattedre, bisognerebbe risolvere il problema degli assistenti e che in tal senso, appunto, egli rivolge una raccomandazione al Ministero.

CAMBI si associa al rilievo del Relatore sulla opportunità della creazione dei corsi paralleli, resa assolutamente indispensabile dall'enorme sviluppo della popolazione scolastica nelle grandi Università, specialmente nel campo delle discipline professionali e scientifiche. Senza la istituzione di tali corsi le attuali difficoltà non potranno non aumentare; mentre, anche nell'interesse del potenziamento della ricerca scientifica, è indispensabile liberare il docente dal peso dell'insegnamento che oggi lo assorbe quasi completamente.

Nel campo della ricerca, l'attività degli assistenti è indubbiamente molto proficua, ma la responsabilità dell'insegnamento non può che risalire ai professori di ruolo e ogni grande istituto deve averne più di uno, con insegnamenti paralleli, se si vuole che le Università contribuiscano veramente al progresso scientifico mantenendo efficiente la funzione didattica.

FERRERI aderisce ai concetti espressi dai camerati De Carli e Cambi sulla creazione dei corsi paralleli, specialmente per le materie fondamentali. Conviene che sia compito dell'insegnante universitario di contribuire al progresso scientifico, ma fa presente che l'insegnante ha anche un altro compito bene importante di fronte allo Stato: quello della formazione professionale dello studente. Il clinico medico, il chirurgo, il patologo — ad esempio — non lavorano soltanto per il progresso della propria scienza, ma sono direttamente interessati all'insegnamento della propria materia, perchè la maggior parte dei laureati si danno poi all'esercizio pratico e pochi di essi si avviano verso i grandi ospedali, dove sono selezionati attraverso concorsi difficili.

Ora, come è possibile che il clinico medico, il chirurgo, l'ostetrico, nella realtà pratica, insegnino efficacemente la propria materia a scolaresche di settecento od ottocento individui? Si può ricorrere, certamente, agli aiuti e agli assistenti, ma non basta e anzi un eccessivo numero di assistenti, dove ci siano pochi professori, finirebbe per creare un certo disordine.

Dato ciò, e poichè si è parlato di un voto da far pervenire al Ministero, segnala la convenienza che, quando il Ministero stesso negli anni successivi aumenterà in modo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

congruo il numero degli insegnanti, si preoccupi essenzialmente di dare, in tutte le Università, gli ordinari alle materie fondamentali, perchè sono queste che servono al futuro professionista. Quando in tutte le Facoltà saranno sistemati gli insegnamenti fondamentali, si potrà pensare a quelli complementari. Ciò soprattutto nelle grandi Università, perchè se i clinici dei grandi ospedali hanno la possibilità di valutare i medici usciti dagli Atenei, i professori di Facoltà — che devono insegnare a 600 o 700 giovani — non possono individualmente vagliarli, neppure attraverso gli esami, nè gli studenti hanno grandi possibilità di imparare, quando il numero degli insegnanti sia insufficiente. Prima di sdoppiare gli insegnamenti fondamentali è, dunque, necessario in ciascuna Università, maggiore o minore, di raggiungere il numero sufficiente di docenti delle materie fondamentali.

PENTIMALLI afferma, invece, che è merito del Ministero di avere sempre tutelato, fin dove è stato possibile, le materie fondamentali.

PRESIDENTE, riferendosi alla proposta di rivolgere un particolare voto al Ministero, dichiara che il pensiero della Commissione emerge chiaramente dalla discussione, che sarà rispecchiata dal resoconto della riunione e della quale il Ministro della educazione nazionale terrà il debito conto: non reputa, quindi, necessaria una raccomandazione specifica.

In sostanza, la Commissione ritiene che, nel procedere agli ulteriori aumenti del personale insegnante universitario, si debba tener presente non soltanto il problema relativo ai posti di ruolo, ma anche quelli degli assistenti e dei mezzi necessari a garantire l'attività scientifica delle varie Facoltà.

Pone in votazione l'articolo unico del disegno di legge con l'annessa tabella.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione della Fondazione della « Domus Galilaeiana » in Pisa. (1500)

FERA, *Relatore*, rilevata l'importanza del disegno di legge, crede opportuno dare alla Commissione qualche notizia dei precedenti.

Fin dall'anno scorso le massime istituzioni culturali del Regime preparavano un vasto programma per la celebrazione del terzo cen-

tenario della morte di Galileo. Gli avvenimenti politici sopraggiunti ed in atto hanno costretto ad apportare modificazioni e riduzioni al programma primitivo. Attualmente la Regia Accademia d'Italia e le tre Università di Firenze, Padova, Pisa elaborano una serie di manifestazioni, che si svolgeranno con conferenze, alle quali saranno chiamati i più insigni galileisti d'Italia. Tali conferenze avranno luogo anche in Roma, dove certo si darà massima solennità all'apertura del ciclo galileiano.

L'Università di Firenze patrocinerà la pubblicazione del primo volume dell'Edizione Nazionale delle Opere dei discepoli di Galileo, che, già progettata nel 1940, alla fine della ristampa dell'Edizione Nazionale delle Opere di Galileo, potrà avere inizio sotto la direzione di Giorgio Abetti, titolare della cattedra di astronomia della Regia Università di Firenze. In questo primo volume sarà pubblicata la parte di attività dell'Accademia del Cimento, che riguarda in particolar modo i « Saggi di naturali esperienze », sulla base dei numerosi manoscritti (108 volumi) e delle prime edizioni esistenti nella Biblioteca Nazionale di Firenze. Oltre queste conferenze, che saranno svolte nel seminario matematico, fisico e astrofisico, il Consiglio d'amministrazione dell'Università di Firenze ha preso l'iniziativa di fare acquistare dallo Stato la villa il « Gioiello », dove morì Galileo in Arcetri, oggi monumento nazionale, ma di proprietà di americani.

L'Università di Padova, ove furono ideati e costruiti i primi strumenti matematici, ha preparato un ciclo di manifestazioni durante il maggio 1942 per varie ricorrenze, come il bimillenario di Tito Livio, oltre quelle galileiane. Principale fra queste ultime sarà l'inaugurazione dell'Osservatorio astronomico di Asiago e del grande telescopio, il maggiore d'Europa, costruito dalle officine Galileo di Firenze.

L'Università di Pisa, ove Galileo nacque, inaugurerà la « Domus Galilaeiana ». Il progetto risale a qualche anno fa ed ha la sua sanzione col disegno di legge sottoposto alla Commissione. L'Istituto si propone di conservare i cimeli del Maestro, di formare una biblioteca speciale dei suoi scritti e di raccogliere e pubblicare scritti di scienziati italiani della sua epoca e dei secoli successivi sino a tutto l'800. Sarà di grande interesse ed utilità per il culto e il risveglio degli studi galileiani.

Non si può, a questo punto, non ricordare che i cimeli del sommo scienziato, per lo meno

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

i più importanti e numerosi, di proprietà della Regia Università di Firenze, sono raccolti nel Museo Nazionale di Storia delle Scienze, che fu inaugurato dal Duce il 18 maggio 1930. E scrisse Antonio Garbasso, ricordando l'interesse del Duce per i cimeli e l'attenzione, con la quale Egli esaminò il brogliaccio, ove Galileo ha registrato la sua scoperta e le sue prime osservazioni sui satelliti di Giove: « Era forse la prima volta che quel manoscritto aveva per lettore un uomo della statura di colui, che lo aveva pazientemente tracciato di notte in notte ». Il Museo ha ora sede nel palazzo Castellani, già Castello di Altafronte, e la sua sistemazione, in un quadro più ampio, rientra nella sistemazione edilizia della Regia Università di Firenze, già in buona parte realizzata. Così la grande maggioranza dei manoscritti di Galileo e dei suoi discepoli, oggi esistenti, sono raccolti nella Biblioteca Nazionale di Firenze.

Ciò premesso e ricordato, la biblioteca speciale degli scritti di Galileo e su Galileo fino a tutto l'800 potrà diventare, e diventerà certamente, vasta e di innegabile interesse per gli studiosi, non essendovi fino ad oggi nulla di simile in Italia.

È da augurarsi (ed ecco un altro ramo di attività della « Domus Galilaeiana ») che proprio in Pisa, dove così alta è la tradizione della Scuola normale di quella Università, si promuovano, nel modo che si riterrà più conveniente ed opportuno, gli studi galileiani ed affini nel campo della Storia delle scienze, tanto trascurata in Italia, soprattutto formandone, preparandone, incoraggiandone i cultori.

Saranno questi, ancora, i monumenti di venerazione e di amore, che l'Italia Fascista inalzerà alla memoria del grande e divino Galileo, astronomo, fisico, filosofo e letterato, da cui trasse vita e forza quel metodo sperimentale, che si vanta sempre d'essere galileiano; che doveva rinnovare, come rinnovò, la scienza dalle fondamenta e che non sarà mai troppo esaltato come una delle purissime glorie italiane.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 12.35.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli alunni delle Regie Scuole, derivanti dalle esercitazioni fatte in applicazione della Carta della Scuola. (1481)

ART. 1.

Gli alunni delle scuole Regie di ogni ordine e grado che attendono alle esperienze ed esercitazioni pratiche previste nei programmi d'insegnamento, o che, in applicazione della Carta della Scuola, svolgono esercitazioni di lavoro o partecipano a turni di lavoro regolati e diretti dalle autorità scolastiche, sono assicurati contro gli infortuni che possono aver luogo per causa violenta in occasione e durante l'esecuzione di tali esercitazioni e lavori.

ART. 2.

Con l'assicurazione di cui alla presente legge il Ministero dell'educazione nazionale e le Scuole sono esenti da ogni responsabilità civile per i casi contemplati nel precedente articolo, salva la responsabilità diretta di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, quando per la punibilità del fatto non sia necessaria la querela della persona offesa.

Se il reato sia estinto per morte o per amnistia, il giudice civile decide in seguito a domanda degli interessati se sussista la responsabilità di cui al precedente comma. Nell'uno e nell'altro caso sono applicabili, agli effetti del risarcimento, le norme stabilite dai commi 6^o e 7^o dell'articolo 4 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

ART. 3.

L'assicurazione è esercitata — mediante gestione speciale e con le norme che saranno emanate dal Ministro delle Corporazioni

di concerto con i Ministri dell'educazione nazionale e delle finanze — dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che metterà a disposizione, come fondo iniziale, la somma di lire 500,000, derivante dai residui attivi dell'assicurazione infortuni per gli studenti di ingegneria e architettura di cui al Regio decreto-legge 16 gennaio 1927-V, n. 347, convertito nella legge 18 dicembre 1927-VI, n. 2502.

La spesa dell'assicurazione è a carico dello Stato. A tale scopo, esaurito il fondo iniziale di cui al precedente comma, il Ministro delle Finanze è autorizzato a introdurre nel bilancio dell'educazione nazionale le occorrenti variazioni.

ART. 4.

Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:

- a) una indennità in capitale in caso di inabilità permanente assoluta e in caso di inabilità permanente parziale;
- b) una indennità in capitale ai superstiti in caso di morte;
- c) le cure mediche e chirurgiche;
- d) la prima fornitura di apparecchi di protesi.

ART. 5.

Per inabilità permanente assoluta si intende la conseguenza di un infortunio, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

In tal caso è corrisposta all'infortunato una indennità pari a:

- a) lire cinquantamila per gli alunni delle scuole dell'ordine universitario, delle accademie d'arte e dei corsi di magistero per il disegno e le arti applicate;
- b) lire quarantamila per gli alunni delle scuole dell'ordine superiore, degli istituti e magisteri femminili, dei licei artistici, e dei corsi superiori degli istituti d'arte;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

c) lire trentamila per gli alunni delle scuole dell'ordine medio, delle scuole d'arte, dei corsi inferiori degli istituti d'arte e delle scuole dell'ordine elementare, limitatamente agli alunni della scuola del lavoro e della scuola artigiana.

ART. 6.

Per inabilità permanente parziale si intende la conseguenza di un infortunio, la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro in misura superiore al venti per cento.

In tal caso l'indennità, da corrisondersi agli infortunati ai sensi delle lettere a) b) e c) del precedente articolo, sono proporzionalmente ridotte in rapporto al grado della inabilità, da valutarsi con i criteri fissati nell'articolo 43 del Regolamento 25 gennaio 1937-XV, n. 200, per l'esecuzione del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765 e della tabella allegata al regolamento medesimo.

ART. 7.

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, la misura delle indennità stabilite dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 5 è ridotta di un quinto.

Tali indennità spettano ai discendenti legittimi, legittimati e naturali, ai genitori e al coniuge, osservate per l'ordine e per il concorso degli aventi diritto le norme del Codice civile sulle successioni legittime.

Sono equiparati ai genitori le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lui o di entrambi i coniugi.

ART. 8.

Per gli infortuni occorsi agli alunni degli Istituti di istruzione agraria previsti dall'articolo 3 del Regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, le indennità stabilite dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge sono ridotte dell'ammontare delle indennità eventualmente corrisposte ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

ART. 9.

Entro i trenta giorni precedenti la scadenza del termine di un anno dalla liquidazione della indennità per inabilità permanente

l'infortunato o l'istituto assicuratore hanno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità stessa in seguito a modificazione delle condizioni fisiche dell'infortunato, derivanti dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione dell'indennità.

Fino al compimento del termine di un anno, di cui al precedente comma o fino alla definizione dell'eventuale giudizio di revisione, l'Istituto assicuratore ha facoltà di accantonare metà della somma dovuta per indennità.

La somma predetta, eventualmente diminuita o aumentata della quota corrispondente alla modifica del grado di inabilità, sarà corrisposta, al compimento dei termini predetti, insieme con gli interessi legali maturati sulla somma inizialmente accantonata.

ART. 10.

L'Istituto fascista infortuni provvede, in applicazione dell'articolo 4, lettere c) e d), alle cure mediche e chirurgiche necessarie per conseguire la guarigione dell'infortunato e alla prima fornitura degli apparecchi di protesi.

ART. 11.

I casi d'infortunio debbono essere denunciati all'Istituto assicuratore e all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio, dai direttori o dai presidi delle scuole, nel termine di tre giorni per i casi per i quali si prevede una inabilità permanente, e per telegrafo, entro ventiquattro ore, per i casi seguiti da morte o per i quali sia preveduto il pericolo di morte.

I predetti termini decorrono dal giorno nel quale i direttori o i presidi delle scuole sono venuti a conoscenza dell'infortunio.

ART. 12.

L'azione per conseguire le prestazioni stabilite nella presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'infortunio.

ART. 13.

All'assicurazione regolata dalla presente legge sono applicabili le disposizioni degli articoli 2, 26 primo comma, 33, 45 e 71 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in quanto non siano contrastanti con le norme contenute nella presente legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

È altresì applicabile l'articolo 32 del Regio decreto indicato nel comma precedente con la variante nel secondo comma che al medico designato dall'Associazione professionale, è sostituito il medico di fiducia dell'infortunato.

ART. 14.

È abrogato il Regio decreto-legge 16 gennaio 1927-V, n. 347, concernente l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni per gli studenti delle Regie scuole superiori di ingegneria e di architettura.

ART. 15.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono risolti, per la parte disciplinata dalla presente legge, i contratti di assicurazione contro gli infortuni, eventualmente stipulati dalle regie scuole di ogni ordine e grado, qualunque sia la loro durata.

Le imprese assicuratrici hanno però facoltà di chiedere la restituzione proporzionale degli sconti poliennali concessi.

ART. 16.

Fino a quando non siano attuati gli ordinamenti previsti dalla « Carta della Scuola », le disposizioni della presente legge si applicano alle Regie Scuole di ogni ordine e grado esistenti.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5, 6 e 7 si considerano appartenenti:

a) alla scuola del lavoro ed alla scuola artigiana dell'ordine elementare rispettivamente la classe 4^a e la classe 5^a elementare ed i Regi corsi secondari, annuali e biennali di avviamento professionale;

b) all'ordine medio, le attuali scuole medie inferiori (prima classe della scuola media e classi residue del corso inferiore del ginnasio, dell'istituto magistrale, dell'istituto tecnico, la scuola secondaria di avviamento professionale, la scuola d'arte e il corso inferiore dell'istituto d'arte), le attuali scuole tecniche e le scuole professionali femminili;

c) all'ordine superiore, le attuali scuole medie superiori (corso superiore del ginnasio, dell'istituto magistrale, dell'istituto tecnico, del liceo classico e scientifico, scuola di magistero professionale per la donna, liceo artistico, corso superiore dell'istituto d'arte, corsi superiori degli istituti d'istruzione tec-

nica compresi quelli ad ordinamento speciale);

d) all'ordine universitario, le attuali università ed istituti universitari e le attuali accademie di belle arti.

ART. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è applicabile anche agli infortuni avvenuti dal giorno di inizio dell'anno scolastico 1940-41.

ART. 18.

I termini per la denuncia degli infortuni verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge, e per la prescrizione del relativo diritto all'indennità decorrono dalla data predetta.

Per gli infortuni verificatisi nell'anno scolastico 1940-41, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali esiste un contratto di assicurazione che garentisca un trattamento minore di quello dovuto in base alla presente legge, l'Istituto nazionale è tenuto a corrispondere soltanto la differenza tra i due trattamenti.

ART. 19.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, ai sensi dell'articolo 3 n. 1 della legge 31 gennaio 1926-V, n. 100, le norme anche di carattere integrativo per l'attuazione della presente legge.

Istituzione di Scuole, presso le Università e gli Istituti universitari, per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne. (1515)

ART. 1.

Presso le Università di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Trieste, e presso il Regio Istituto universitario di economia e commercio di Venezia è istituita, a carico del bilancio dello Stato, la scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne.

A tali scuole dovranno iscriversi tutti gli studenti che seguono corsi di laurea o di diploma per cui siano previsti dall'ordinamento didattico vigenti esami in lingue straniere moderne; vi si potranno iscrivere

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

anche coloro che seguono corsi di laurea e di diploma per i quali non siano previsti insegnamenti linguistici.

Gli studenti del Regio Politecnico di Torino e del Regio Politecnico di Milano si iscriveranno alla scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne istituita, rispettivamente, presso la locale Regia Università; quelli del Regio Istituto universitario di Architettura di Venezia si iscriveranno alla scuola istituita presso il locale Regio Istituto universitario di Economia e Commercio.

ART. 2.

Presso ciascuna delle scuole anzidette l'insegnamento sarà impartito per le lingue francese, tedesca, inglese, spagnola, e sarà diretto a preparare i giovani alla sicura e piena conoscenza delle lingue stesse, intese come lingue viventi.

L'insegnamento sarà svolto in corsi di lezioni e di esercitazioni orali e scritte.

ART. 3.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno determinati l'ordinamento didattico delle scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, la durata dei vari corsi in relazione ai corsi di laurea o di diploma cui gli interessati siano iscritti, nonchè gli esami, annuali e finali, che dovranno essere sostenuti e superati.

Lo stesso decreto stabilirà anche i criteri e le modalità per il rilascio dell'attestato finale.

Gli iscritti ai corsi di laurea o di diploma per i quali siano prescritti dall'ordinamento didattico vigenti esami in lingue straniere moderne non potranno essere ammessi all'esame di laurea o di diploma se non avranno conseguito l'attestato di cui al comma precedente.

Per gli studenti iscritti al corso di laurea in economia e commercio l'insegnamento delle lingue straniere moderne, che s'impartisce nel corso stesso, avrà la durata di un biennio, anzichè di un triennio, e sarà opportunamente integrato con quello, di carattere pratico, delle scuole suddette secondo modalità e norme che saranno stabilite dal decreto Reale di cui al presente articolo.

Gli studenti iscritti al corso di laurea in architettura e al corso per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle

scuole elementari seguiranno il corso di lingua straniera moderna presso le scuole istituite ai sensi del precedente articolo 1.

ART. 4.

Ad ogni scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne saranno assegnati, per ciascuna lingua, un posto di professore e due posti di lettore.

ART. 5.

I professori terranno normalmente i corsi di lezione e dirigeranno e coordineranno i corsi stessi e tutti i relativi corsi di esercitazione.

Essi saranno assunti in seguito a concorso, secondo le stesse norme che regolano i concorsi a cattedre universitarie. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno, però, composte di tre soli professori o cultori della materia.

All'atto della nomina i professori anzidetti saranno inquadrati nel grado VIII dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni civili dello Stato. Dopo cinque anni di permanenza nel grado VIII, previo giudizio favorevole reso sulla loro attività didattica, sentite le Facoltà interessate, dal Senato accademico dell'Università o Istituto cui appartengono, essi saranno promossi al grado VII; dopo otto anni di permanenza nel grado VII conseguiranno il grado VI.

Qualora il sopra accennato giudizio del Senato accademico non sia favorevole, i professori anzidetti potranno essere mantenuti in servizio per un altro biennio, dopo di che il Senato accademico, con la stessa procedura di cui al comma precedente, si pronunzierà nuovamente sulla loro attività didattica. Nel caso che anche il secondo giudizio sia sfavorevole essi saranno dispensati dal servizio.

Nei riguardi dei professori delle scuole istituite ai sensi del precedente articolo 1 si osserveranno, in quanto applicabili, per ciò che si riferisce allo stato giuridico, le norme del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni.

ART. 6.

I lettori saranno assunti nei ruoli delle singole Università e dei singoli Istituti universitari in seguito a concorso, secondo le norme che regolano i concorsi per posti di aiuto e assistente nelle Università e negli Istituti universitari.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Essi saranno inquadrati, all'atto della nomina, nel grado XI dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni civili dello Stato e potranno conseguire la promozione al grado X in base alle stesse disposizioni vigenti per gli aiuti e assistenti universitari.

Nei loro riguardi si applicheranno le disposizioni, di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, concernenti il personale aiuto e assistente universitario e i lettori.

ART. 7.

A ciascuna Università e a ciascun Istituto presso i quali sarà istituita la scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne lo Stato corrisponderà annualmente, in aggiunta al contributo stanziato in bilancio, la somma di lire 169.600 per la retribuzione spettante ai lettori, rimanendo direttamente a carico del bilancio dello Stato il trattamento economico spettante ai professori delle scuole stesse.

Affidamento alla Gioventù Italiana del Littorio della assistenza, dell'educazione e dell'addestramento professionale degli orfani di guerra. (1482)

ART. 1.

L'assistenza, l'educazione e la preparazione al lavoro professionale degli orfani di guerra sono affidate alla Gioventù Italiana del Littorio.

ART. 2.

Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo, la Gioventù Italiana del Littorio può istituire collegi secondo determinati tipi a carattere di orientamento professionale, tecnico e pre-militare; ovvero avvalersi di altri collegi e istituti che, a tal fine, saranno sottoposti alla sua vigilanza.

Per l'assistenza agli orfani di guerra di età inferiore ai sei anni la Gioventù Italiana del Littorio si avvarrà dell'organizzazione e delle attività assistenziali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

ART. 3.

L'amministrazione dell'Opera nazionale degli orfani di guerra di cui alla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397 e successive modificazioni, è assunta dalla Gioventù Italiana del Littorio.

ART. 4.

Con Regio decreto, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme necessarie per l'attuazione della presente legge, con facoltà di provvedere al coordinamento ed alla revisione delle leggi vigenti in materia, previa intesa — per quanto si riferisce all'educazione e all'istruzione professionale — col Ministro dell'educazione nazionale.

Estensione dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria ai Direttori delle Regie Stazioni sperimentali agrarie. (1483)

ARTICOLO UNICO.

La disposizione di cui all'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, per la quale chi già ricopra il posto di professore universitario di ruolo conserva, in caso di nomina ad altra cattedra in seguito al risultato di concorso, la propria anzianità e il grado che occupava al momento della nuova nomina, si applica anche nei riguardi dei Direttori delle Regie stazioni sperimentali agrarie o dei Regi istituti di sperimentazione agraria di cui all'articolo 30 del Regio decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489, che siano riusciti vincitori di concorsi a cattedre universitarie.

Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso le Regie Università e i Regi Istituti universitari. (1499)

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 29 ottobre 1941-XX, sono istituiti, presso le Regie Università e i Regi Istituti dell'Ordine Universitario, 50 nuovi posti di professore di ruolo.

I detti posti sono distribuiti nel modo indicato dall'annessa Tabella.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA DEI POSTI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO ISTITUITI, A DECORRERE DAL 29 OTTOBRE 1941-XX, IN AGGIUNTA A QUELLI CONTEMPLATI DALLA TABELLA D ANNESSA AL REGIO DECRETO 31 AGOSTO 1933-XI, N. 1592, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

UNIVERSITÀ E ISTITUTI	FACOLTÀ	POSTI DI RUOLO
BARI.....	Medicina e chirurgia.	1
BOLOGNA.....	Medicina e chirurgia.	1
	Lettere	1
	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.	1
	Ingegneria	1
	Economia e Commercio	1
CAGLIARI.....	Giurisprudenza	1
	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.	1
	Magistero.	1
CATANIA.....	Lettere	2
	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.	1
FIRENZE.....	Medicina e chirurgia.	1
	Architettura	1
	Scienze politiche	1
	Economia e Commercio	1
GENOVA.....	Economia e Commercio	1
	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.	1
MESSINA.....	Medicina veterinaria	1
MILANO.....	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.	1
MODENA.....	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.	1
NAPOLI.....	Architettura	1
	Lettere	1
	Ingegneria	2
PADOVA.....	Scienze politiche	2
	Ingegneria	1
PALERMO.....	Economia e Commercio	1
	Ingegneria	1
	Lettere	1
PAVIA.....	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.	1
	Lettere	1
PISA.....	Lettere	1
	Medicina e chirurgia.	1
ROMA.....	Giurisprudenza	1
	Scienze statistiche	1
	Economia e Commercio	1
	Lettere	3
	Ingegneria	2
	Magistero.	1
SASSARI.....	Medicina e chirurgia.	1
	Medicina veterinaria	1
TORINO.....	Lettere	1
	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.	1
VENEZIA — Regio Istituto Universitario di Archi- tettura.....	Architettura	1
Regio Istituto di Eco- nomia e Commercio ...	Economia e Commercio	1

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Istituzione della fondazione della « Domus Galilæiana » in Pisa. (1500)

ART. 1.

È costituito in Pisa, in onore di Galileo Galilei che vi ebbe i natali e vi fece le prime prove del suo genio, un Istituto denominato « Domus Galilæiana ».

La « Domus Galilæiana » ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posta sotto la tutela e la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

ART. 2.

Per il funzionamento della « Domus Galilæiana » è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'educazione nazionale, a

decorrere dall'esercizio finanziario 1941-XIX-1942-XX, un contributo annuo di lire 200,000.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

ART. 3.

Le norme per il funzionamento dell'Ente saranno stabilite con uno statuto che sarà approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale d'intesa con il Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

